Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 28 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato : Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1471.
Provvidenze per le valli da pesca della laguna veneta. Pag. 5106

LEGGE 19 novembre 1942-XXI, n. 1472.
Provvedimenti per le fusioni di società commerciali. Pag. 5107

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1473.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Rosa Maltoni Mussolini », con sede in Eboli (Salerno) . Pag. 5107

REGIO DECRETO 17 agosto 1942-XX, n. 1474.
Erezione in ente morale della « Fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi vedova Girola per la protezione e l'assistenza degli orfani delle Provincie lombarde », con sede in Milano . . . . Pag. 5107

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1475.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Monica, in Nocera Inferiore (Salerno) . Pag. 5107

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1942-XXI.
Disciplina della produzione e della vendita di mobili di legno per il consumo interno . . . . Pag. 5107

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento P. 558 del 23 novembre 1942 relativo ai tipi e prezzi dei nastri elastici . . Pag. 5111
Riassunto del provvedimento P. 570 del 7 dicembre 1942 relativo ai tipi e prezzi dei tessuti per « interni per abito ». Pag. 5115

Ministero delle comunicazioni: Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, relativo alla disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane . . . . Pag. 5116

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Comunicato relativo al prezzo del cappone . Pag. 5117
Comunicato relativo ai prezzi del pomodoro tardivo. Pag. 5117
Comunicato relativo ai prezzi alla produzione, per merce franco stabilimento, del caglio prodotto con le pellette di vitello e di capretto preparato liquido, in polvere ed in pasta . . . . Pag. 5117

Ministero dell'interno: Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia . . . Pag. 5117

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 5118
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5120

CONCORSI

Regia prefettura di Sondrio: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 5120

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1471.

Provvidenze per le valli da pesca della laguna veneta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella laguna di Venezia sarà provveduto, a cura e spese dello Stato, all'esecuzione dei lavori di apertura e di sistemazione dei canali vivificatori delle valli da pesca, alla formazione e riatto dei rilevati degli argini circondarii e alle opere necessarie alla loro difesa, nonchè alla costruzione dei manufatti necessari all'alimentazione delle valli stesse.

Tali lavori saranno eseguiti a mezzo del Magistrato alle acque, il quale per le opere arginali potrà valersi anche degli utenti delle valli.

Art. 2.

Per provvedere ai lavori di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di L. 23.000.000, la quale per L. 11.500.000 farà carico ai fondi di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105.

La spesa di cui al presente articolo sarà stanziata in quattro esercizi a decorrere dal 1942-XX-1943-XXI in ragione del fabbisogno.

Art. 3.

Entro lo stesso periodo saranno eseguiti, a cura degli utenti delle valli da pesca della laguna stessa, i lavori di miglioramento vallivo diretti alla salvaguardia delle opere esistenti di interesse idraulico-lagunare e quelle più propriamente dirette al miglioramento dell'esercizio della pesca.

Art. 4.

Nel limite della spesa di L. 8.000.000, di cui al successivo art. 8, potranno essere corrisposti contributi sino al 45 per cento della spesa da sostenersi dagli utenti per le opere di miglioramento di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Entro un trimestre dall'entrata in vigore della presente legge gli utenti delle valli presenteranno all'Ufficio del genio civile di Venezia un piano organico delle opere giudicate adatte al miglioramento delle valli. Tale piano, qualora riscontrato corrispondente alle finalità della presente legge dal Commissariato generale per la pesca, dalla Direzione marittima e dal Magistrato alle acque, sarà, entro il successivo trimestre, approvato dal Magistrato stesso, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo.

Al pagamento del contributo, decurtato dei contributi o sussidi che fossero su altro titolo già stati corrisposti sul bilancio dello Stato, sarà provveduto dal Magistrato nei limiti di nove decimi in base a stati di avanzamento rilasciati dal Genio civile di Venezia e all'ultimo decimo su collaudo eseguito da un funzionario del Genio civile estraneo all'Ufficio stesso.

Art. 6.

Qualora gli utenti delle valli non provvedano entro i termini di cui agli articoli 3 e 5 alla presentazione del piano o all'esecuzione delle opere di miglioramento, decadranno dal diritto a conseguire il contributo stabilito dall'art. 4.

Art. 7.

I lavori eseguiti dagli utenti saranno sottoposti alla vigilanza tecnica dell'Ufficio del genio civile di Venezia.

Art. 8.

Per corrispondere i contributi di miglioramento è autorizzata la spesa di lire 8.000.000, la quale per lire 4.000.000 sarà prelevata dai fondi previsti per le opere di miglioramento fondiario dal R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni, e per lire 4.000.000 graverà sulle assegnazioni disposte con l'art. 5 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626.

Il limite d'impegno stabilito dall'art. 5 del predetto R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni, è diminuito di lire 1.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1942-XX-1943-XXI al 1945-XXIII-1946-XXIV.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo sarà stanziata in otto esercizi a decorrere dal 1942-XX-1943-XXI in relazione al fabbisogno.

Art. 9.

Gli utenti delle valli, per l'esecuzione dei lavori di miglioramento vallivo, potranno ottenere dalla Banca nazionale del lavoro la concessione di mutui ai sensi del R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303.

Il contributo previsto dall'art. 4 della presente legge non è cumulabile col contributo nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti a norma dell'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.

Art. 10.

Agli stanziamenti relativi alla spesa di lire 23.000.000 per opere pubbliche di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, riguardanti il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 novembre 1942-XXI, n. 1472.

Provvedimenti per le fusioni di società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione delle società, può essere ridotto fino a quindici giorni con decreto emanato dal Ministro per la grazia e giustizia su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora la fusione risponda a necessità di pubblico interesse. Con lo stesso decreto di abbreviazione del termine il Ministro per la grazia e giustizia può prescrivere determinate forme supplementari di pubblicità delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine medesimo.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2445 del Codice civile, quando la riduzione del capitale ivi preveduta sia deliberata in occasione della fusione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. **1473.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Rosa Maltoni Mussolini », con sede in Eboli (Salerno).

N. 1473. R. decreto 24 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Rosa Maltoni Mussolini », con sede in Eboli (Salerno), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 17 agosto 1942-XX, n. **1474.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi vedova Girola per la protezione e l'assistenza degli orfani delle Provincie lombarde », con sede in Milano.

N. 1474. R. decreto 17 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi vedova Girola per la protezione e l'assistenza degli orfani delle Provincie lombarde », con sede in Milano, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. **1475.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Monica, in Nocera Inferiore (Salerno).

N. 1475. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Monica, in Nocera Inferiore (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1942-XXI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1942-XXI.

Disciplina della produzione e della vendita di mobili di legno per il consumo interno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941-XVIII, n. 142, che proroga per tutta la durata della guerra il blocco dei prezzi dei prodotti non alimentari, delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1940-XVIII, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è proibita la fabbricazione per il consumo interno di mobili di legno diversi dai tipi indicati nell'allegata tabella.

Art. 2.

I mobili-tipo dovranno avere le caratteristiche tecniche specificate nella tabella qui acclusa e dovranno essere venduti dai produttori a prezzi non superiori a quelli indicati nella colonna 1ª della tabella stessa.

Art. 3.

I prezzi di vendita indicati nella colonna 1ª della tabella si riferiscono a merce franco stabilimento di produzione, escluso l'imballaggio.

Per le vendite che si effettuano dallo stabilimento di produzione con consegna franco domicilio del consuma-

tore, dovranno essere praticati prezzi non superiori a quelli indicati nella colonna 2ª della tabella e che corrispondono ai prezzi franco stabilimento di produzione con una maggiorazione del 30 %.

Per le vendite che si effettuano dall'esercizio commerciale di vendita al pubblico, al consumatore, dovranno praticarsi prezzi non superiori a quelli indicati nella colonna 3ª della tabella, e che corrispondono ai prezzi franco stabilimento con una maggiorazione del 55 %.

I prezzi di vendita al consumatore, indicati nelle colonne 2ª e 3ª della tabella, sono comprensivi dell'imposta sull'entrata anche per il passaggio al consumatore.

Art. 4.

Su ciascun mobile dovrà essere impressa in modo indelebile a cura del produttore, l'indicazione della categoria (in cifra romana) e del numero del mobile (in cifra araba) previsti nella tabella della ditta produttrice e del prezzo di vendita dall'esercizio commerciale al consumatore (prezzo indicato nella colonna 3ª della tabella).

Le indicazioni di cui sopra dovranno essere apposte su di una parte del mobile che non possa venire sostituita senza mutamento od alterazione sostanziale delle caratteristiche costruttive specificate nella tabella medesima. (Sulla superficie inferiore del piano dei tavoli; sulla superficie interna delle assi laterali di ciascun cassetto; sulla faccia interna di una delle gambe delle sedie, ecc.).

Art. 5.

È fatto obbligo al venditore di specificare nella fattura il numero e la lettera della categoria cui il mobile venduto appartiene.

Art. 6.

Le ditte produttrici dovranno compilare un inventario nel quale siano specificati: *a*) le quantità e specie di legname detenuto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; *b*) le quantità e le specie di mobili già approntati per la vendita, con l'indicazione dei relativi prezzi; *c*) le quantità e specie di mobili in corso di lavorazione alla data suddetta, con l'indicazione dei relativi prezzi.

Le aziende commerciali provvederanno a compilare analogo inventario, specificando le quantità e le specie dei mobili detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelli in corso di consegna da parte delle ditte produttrici, con l'indicazione dei relativi prezzi di vendita. Questi non potranno superare il prezzo di fattura del produttore maggiorato del 55 %, e dovranno essere indicati sui mobili con appositi cartellini.

Art. 7.

Le ditte produttrici e le aziende commerciali impianteranno altresì un registro di carico e scarico vidimato, prima dell'uso, dal competente Consiglio provinciale delle Corporazioni. Nella parte riservata al carico, le ditte produttrici segneranno: *a*) le quantità e le specie di legname detenuto e di quello che successivamente sarà ricevuto in assegnazione; *b*) le quantità e le specie di mobili già approntati per la vendita; *c*) le quantità e le specie di mobili in corso di lavorazione. Le aziende commerciali annoteranno le quantità e la specie di mobili detenuti e di quelli successivamente acquistati.

Nella parte riservata allo scarico, i produttori segneranno le quantità e la specie dei mobili venduti, con l'indicazione dell'acquirente; ed i commercianti la quantità e la specie di mobili venduti, con l'indicazione dell'acquirente e del relativo documento d'identità.

Art. 8.

La consegna dei mobili commissionati dal privato consumatore prima dell'entrata in vigore del presente decreto è consentita fino al 15 febbraio 1943-XXI, a condizione che i produttori interessati denuncino al Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio, la quantità e la specie di tali mobili con l'indicazione della data dell'ordinazione, del nome del committente e del relativo prezzo. La denuncia dovrà essere fatta in duplice esemplare di cui uno sarà restituito, vidimato dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, all'interessato.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, la vendita da parte di produttori e di commercianti di mobili, nuovi (già prodotti o in corso di lavorazione alla data di pubblicazione del presente decreto) diversi dai tipi indicati nell'acclusa tabella, e di mobili usati (compresi i mobili antichi), non potrà essere fatta che:

1) a coloro il cui mobilio sia stato distrutto o danneggiato per cause di forza maggiore;

2) a coloro che debbano allontanarsi dalla propria residenza per sfollamento;

3) a coloro che siano rimpatriati;

4) alle coppie di promessi sposi che debbono arredare per la prima volta la loro abitazione;

5) agli impiegati dipendenti dallo Stato, da enti pubblici, da associazioni professionali o da aziende private, che siano trasferiti da una località all'altra;

6) agli uffici pubblici e privati di nuova costituzione, e che debbono ampliare la propria attrezzatura per riconosciute necessità;

7) agli istituti e laboratori scientifici e didattici, agli ospedali ed istituti di cura e di assistenza.

Art. 10.

Nei casi previsti dal precedente art. 9, coloro che intendono acquistare mobili diversi dai tipi prescritti, dovranno munirsi di appositi buoni di acquisto rilasciati dai Consigli provinciali delle Corporazioni, o direttamente, o a mezzo del Comune. Essi dovranno essere accompagnati:

a) per i casi di cui ai nn. 1, 2, 3, dell'art. 9, da dichiarazione dell'interessato, vistata dall'autorità comunale o dal Comando locale dei RR. CC. o di altre Forze armate;

b) per i casi di cui al n. 4 dell'art. 9 da certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale;

c) nei casi di cui al n. 5 dell'art. 9 quando trattisi di dipendenti di pubbliche amministrazioni o enti, da certificato rilasciato dall'amministrazione o ente che ha disposto il trasferimento; quando trattisi di impiegati privati, da certificato del datore di lavoro che ha

disposto il trasferimento, confermato per la verità dalla competente organizzazione sindacale provinciale;

d) per i casi di cui ai nn. 6 e 7 dell'art. 9 quando trattisi di pubblica amministrazione e di enti che svolgono una funzione di interesse pubblico, da attestazione dell'amministrazione stessa o dell'ente interessato; quando trattisi di privati, da certificato della organizzazione sindacale provinciale in cui il richiedente è inquadrato.

Art. 11.

Non sono soggette alle norme di cui agli articoli precedenti:

a) le vendite disposte per espropriazioni forzate, quelle fallimentari e le vendite che si rendono necessarie per la ripartizione fra gli aventi causa dell'asse ereditario;

b) la vendita dei letti, delle reti da letto e delle sedie impagliate e con piano di legno senza imbottitura, fabbricati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto;

c) riparazione di mobili, fatta per conto del proprietario di essi.

Art. 12.

Per la fabbricazione di mobili non destinati alle abitazioni o che non rientrino nel mobilio per ufficio, e che siano necessari per speciali usi (Forze armate, istituti scientifici, ecc.) potrà concedersi di volta in volta dal Ministero delle corporazioni, su proposta del Comitato corporativo per la distribuzione del legname, una speciale autorizzazione alla fabbricazione e alla vendita, autorizzazione che darà diritto alla relativa assegnazione del legname.

Art. 13.

Le assegnazioni di legname per la produzione di mobili tipo per abitazione e per uffici, saranno fatte mensilmente dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname, alla Federazione nazionale fascista degli industriali del legno, la quale provvederà a ripartirlo fra i produttori di mobili secondo un apposito piano di riparto da approvarsi dal Comitato stesso. Quando trattisi di distribuzione agli artigiani, la Federazione suddetta prenderà accordi con la Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 14.

Ogni trimestre le ditte produttrici di mobili trasmetteranno al Comitato corporativo per la distribuzione del legname l'estratto del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del presente decreto, da cui dovranno risultare le quantità di legname detenute al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e di quello successivamente ricevuto in assegnazione, e le quantità e specie di mobilio fabbricato.

Art. 15.

Le contravvenzioni alle norme del presente decreto saranno punite ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

CATEGORIA I.

MOBILI PER ABITAZIONE.

Costruzione: Ossatura in abete o pioppo, fodrinatura in compensato di pioppo o massello. Lucidatura esterna a cera mezzo lucido. Interno greggio pulito. Manigliame in legno o altro materiale.

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
	PREZZI DI VENDITA		
	Dal produttore franco stabilimento produzione	Dal produttore franco domicilio del consumatore	Dall'esercizio di vendita al pubblico al consumatore
CAMERA DA LETTO.	Lire	Lire	Lire
1. Un letto a due posti da centimetri 170×200 senza reti (oppure due letti a un posto da cm. 90×200 ciascuno L. 450 al produttore) . . .	800	1040	1240
2. Due comodini piano legno con uno sportello. Misure cm. 40×35×60 oppure volume equivalente cad. L. 225 .	450	585	695
3. Un armadio a due porte con ripiani interni. Misure centimetri 110×55×180 oppure volume equivalente. Specchi di quadratura non inferiore a mq. 0,16	1475	1915	2285
4. Un tavolino con cassetto. Misure cm. 90×55×70	300	390	475
5. Due sedie sedile legno (cadauna L. 75 al produttore).	150	195	230
SALA DA PRANZO - CUCINA.			
6. Una credenza con cassetti e sportelli. Misure cm. 110×45 ×180 oppure volume equivalente	1475	1915	2285
7. Un tavolo con cassetto, e piano marmo da cm. 2. Misure cm. 180×70	450	585	695
8. Quattro sedie sedile legno (cadauna L. 75 al produttore)	300	390	465
INGRESSO.			
9. Un appendiabiti a tre posti cm. 90	100	130	155

CATEGORIA II.

MOBILI PER ABITAZIONE.

Costruzione: Ossatura abete o pioppo, fodrinatura in compensato pulito. Manigliame in legno o altro materiale.

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
	PREZZI DI VENDITA		
	Dal produttore franco stabilimento produzione	Dal produttore franco domicilio del consumatore	Dall'esercizio di vendita al pubblico al consumatore
CAMERA DA LETTO.	Lire	Lire	Lire
1. Un letto a due posti di centimetri 170×200 senza reti (un letto ad un posto da cm. 90×200, L. 500)	900	1170	1395
2. Due comodini piano legno con sportello e cassetto. Misura cm. 40×35×70 oppure volume equivalente (cadauno L. 300 al produttore) . .	600	780	930
3. Un armadio a due porte con almeno tre cassetti. Misure cm. 120×55×180 oppure volume equivalente. Specchio di quadratura non inferiore a mq. 0,16	2300	2990	3565

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
	PREZZI DI VENDITA		
	Dal produttore franco stabilimento produzione	Dal produttore franco domicilio del consumatore	Dall'esercizio di vendita al pubblico al consumatore
4. Un tavolino con cassetto. Misure cm. 90×55×70 . . .	Lire 350	Lire 455	Lire 540
5. Due sedie sedile legno (cadauna L. 100 al produttore).	200	260	310
SALA DA PRANZO.			
6. Una credenza con cassetti e sportelli. Misure centimetri 180×45×100 oppure volume equivalente	1600	2080	2480
7. Un tavolo piano legno Misure cm. 150×80	600	780	930
8. Quattro sedie sedile legno (cad. L. 100 al produttore) .	400	520	620
CUCINA.			
(Costruzione in pioppo o abete compensato di pioppo verniciatura a colore)			
9. Una credenza con cassetti e sportelli. Misure centimetri 110×40×180 oppure volume equivalente	1200	1560	1860
10. Un tavolo con cassetto e piano marmo da cm. 2. Misure cm. 120×60	450	585	695
11. Due sedie sedile legno (cadauna L. 75 al produttore) .	150	195	230
INGRESSO.			
12. Un appendiabiti a quattro posti. Misure cm. 120 . . .	150	195	230

CATEGORIA III.

MOBILI PER UFFICIO.

Costruzione: Legno faggio evaporato. Intelaiature esterne massicce. Pannelli di compensato da mm. 4. Piano di compensato, lucidatura al naturale ad alcole o cera.

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
	PREZZI DI VENDITA		
	Dal produttore franco stabilimento produzione	Dal produttore franco domicilio del consumatore	Dall'esercizio di vendita al pubblico al consumatore
CATEGORIA III-A.	Lire	Lire	Lire
1. Tavolo cm. 146×78×78 gambe quadre o tornite	665	865	1035
2. Due sedie tutto legno (cadauna L. 130 al produttore) . .	260	335	400
3. Tavolino da macchina da scrivere a un cassetto . . .	325	420	500
4. Cartelliera a otto cassetti interni chiusura a rullo centimetri 110×90×45	715	925	1105
5. Poggia libri a tre piani centimetri 100×65×35	295	380	455
6. Portabiti a lista a due posti.	70	90	105
CATEGORIA III-B.			
1. Scrivania cm. 146×78×78 a otto cassetti con chiusura automatica	1590	2065	2660
2. Due sedie tutto legno (cadauna L. 130 al produttore) . .	260	335	400
3. Poltroncina a bracciuoli tutto legno	210	270	325
4. Libreria a vetri o rullo con quattro tramezze interne spostabili. Misura centimetri 190×110×40	1400	1820	2170
5. Poggialibri a tre piani . . .	295	380	455
6. Portabiti a lista due posti . .	70	90	105

CATEGORIA IV.

MOBILI PER UFFICIO.

Costruzione: Legno rovere intelaiature esterne massiccie o compensato impellicciato rovere; piani in linoleum lucidatura al naturale a cera o alcole.

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
	PREZZI DI VENDITA		
	Dal produttore franco stabilimento produzione	Dal produttore franco domicilio del consumatore	Dall'esercizio di vendita al pubblico al consumatore
CATEGORIA IV-A.	Lire	Lire	Lire
1. Scrivania a otto cassetti con chiusura automatica. Misure cm. 146×78×78	2270	2950	3515
2. Poltroncina a bracciuoli con sedile imbottito coperto di stoffa autarchica	590	765	910
3. Due sedie con sedile imbottito coperte di stoffa autarchica (cad. L. 385 al produttore)	770	1000	1190
4. Cartelliera a dieci cassetti snodati: chiusura a pilastrini o centrale. Misure centimetri 140×55×40	1265	1640	1960
5. Poggialibri a tre piani. Misure cm. 60×40×70	425	550	655
6. Tavolino per macchina. Misure cm. 85×47×40 quattro cassetti	610	790	945
7. Portabiti a lista due posti . .	90	115	135
CATEGORIA IV-B.			
1. Scrivania a otto cassetti con chiusura automatica. Misure cm. 156×90×78	2420	3145	3750
2. Tavolo smistamento con cassetto misure cm. 70×110 . .	680	880	1050
3. Poltroncina a bracciuoli con sedile imbottito coperto con stoffa autarchica	590	765	910
4. Due sedie con sedile imbottito coperto di stoffa autarchica (cadauna L. 385 al produttore)	770	1000	1190
5. Libreria a vetri o rullo con quattro tramezze interne spostabili. Misure centimetri 210×120×47	2390	3105	3700
6. Poggialibri a tre piani. Misure cm. 60×40×70	425	550	655
7. Portabiti a lista a due posti .	90	115	135

(4718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 558 del 23 novembre 1942 relativo ai tipi e prezzi dei nastri elastici

Con provvedimento P. 558 del 23 novembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di nastri elastici possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo, aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi di vendita dal produttore al grossista o al confezionista industriale e quelli di vendita al consumatore dei nastri-tipo, sono segnati nell'unita tabella, in corrispondenza del tipo di nastro e delle relative altezze.

I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento a 10 giorni sconto 5 % oppure a 30 giorni sconto 2 %.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

3. — Nelle vendite al dettagliante ed al confezionista artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, aumentati di non oltre il 16 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

4. — Il produttore di nastri è tenuto ad apporre su ogni pezza che deve essere sempre di 10 metri, una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo di nastro, seguito dalla relativa altezza in mm e del prezzo di vendita al consumatore per metro.

Per le forniture alle industrie, per le quali la confezione può essere superiore a dieci metri, il produttore dovrà apporre invece un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, munito delle indicazioni sopra prescritte e del prezzo franco fabbrica invece di quello al consumatore.

5. — Il produttore che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare, ai sensi del punto precedente, il prezzo di vendita proporzionalmente ridotto.

6. — Il venditore è tenuto a non staccare, fino all'esaurimento della pezza di nastro, la fascetta di garanzia, allo scopo di permettere all'eventuale acquirente di riconoscere il tipo ed il prezzo del nastro stesso.

7. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di vendita il numero e l'altezza dei nastri-tipo.

8. — Il fabbricante di nastri, potrà vendere i nastri prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento P. 437, o in corso di lavorazione alla data stessa, a condizione però che pratichi per tali nastri, prezzi non superiori a quelli dei nastri-tipo, cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche tecniche, ed applichi le disposizioni del precedente punto 3, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato, aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i nastri-tipo, il produttore non potrà effettuare la vendita se prima non avrà chiesta od ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P 366 del 20 giugno 1942-XX. L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 50 % riservata al commercio, dovrà essere apposta secondo le norme del punto 4 del presente provvedimento.

9. — Il commerciante grossista potrà vendere i nastri non tipo acquistati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 8, ma non potrà praticare prezzi superiori a quelli franco fabbrica, fissati per i corrispondenti prodotti tipo cui possono essere assimilati, aumentati della percentuale del 16 %.

10 — Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 dicembre 1942-XXI i nastri non tipo, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 8, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura, maggiorati del 50 % per gli acquisti fatti presso il produttore e maggiorati del 34 % per gli acquisti fatti presso il grossista.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per tali nastri, prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui essi possono essere assimilati.

11. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

12. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

13. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI NASTRI ELASTICI E FISSI PER ABBIGLIAMENTO CIVILE

(Pesi e prezzi a metro lineare).

TIPO N. 1. — *Nastro elastico con doppia frangia per giubbotti.*

Ordito: fiocco tit. 30/2 (frangia), raion viscosa tit. 300 C (fondo) e gomma rigenerata rivestita tit. 32 (base fili 8 per il mm. 45).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. ad un capo:

altezza mm. 45, peso gr. 34, prezzo franco fabbrica L. 4,57, al consumatore L. 6,85;

altezza mm. 60, peso gr. 43, prezzo franco fabbrica L. 5,10, al consumatore L. 7,65.

TIPO N. 2. — *Nastro elastico con doppia frangia per mutande.*

Ordito: fiocco tit. 20/2 (frangia), raion viscosa tit. 300 C. (fondo pieghettato) e gomma rigenerata rivestita tit. 32 (base fili 8 per il mm. 30).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. ad un capo:

altezza mm. 18, peso gr. 17, prezzo franco fabbrica L. 2,08, al consumatore L. 3,10;

altezza mm. 30, peso gr. 26, prezzo franco fabbrica L. 2,93, al consumatore L. 4,40;

altezza mm. 36, peso gr. 33, prezzo franco fabbrica L. 3,38; al consumatore L. 5,05.

TIPO N. 2-*a*. — *Nastro elastico senza doppia frangia.*

Ordito: raion viscosa tit. 300 C. (fondo e pieghettato) e gomma rigenerata rivestita tit. 32 (base fili 8 per per il mm. 30).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. ad un capo:

altezza mm. 18, peso gr. 15, prezzo franco fabbrica L. 1,94, al consumatore, L. 2,90;

altezza mm. 30, peso gr. 22, prezzo franco fabbrica L. 2,70, al consumatore L. 4,05;

altezza mm 36, peso gr. 27, prezzo franco fabbrica L. 3,04, al consumatore L. 4,55.

TIPO N. 3. — *Nastro elastico per orlatura.*

Ordito: fiocco tit. 40/2 e gomma rigenerata non rivestita tit. 40 (base fili 14).

Trama: raion viscosa tit. 300 T. ad un capo:

altezza mm. 20, peso gr. 12, prezzo franco fabbrica L. 2,07, al consumatore L. 3,10.

TIPO N. 4. — *Nastro elastico con occhiello.*

Ordito: raion viscosa tit 300 C. e gomma rigenerata rivestita tit. 40 (base fili 14 per il mm. 25).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. ad un capo:

altezza mm. 18, peso gr. 18, prezzo franco fabbrica L. 2,27, al consumatore L. 3,40;

altezza mm. 25, peso gr. 26, prezzo franco fabbrica L. 3,11, al consumatore L. 4,65.

TIPO N. 5. — *Nastro elastico senza frangia per giarrettiere, reggigonna e bretelle.*

Ordito: raion viscosa tit. 300 C. (fondo e legatura), fiocco tit. 40/2 (imbottitura) e gomma rigenerata non rivestita tit. 40 (base fili 20 per il mm. 25).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. ad un capo:

altezza mm. 18, peso gr. 15, prezzo franco fabbrica L. 1,95, al consumatore L. 2,90;

altezza mm. 20, peso gr. 17, prezzo franco fabbrica L. 2,08, al consumatore L. 3,10;

altezza mm. 25, peso gr 21, prezzo franco fabbrica L. 2,68, al consumatore L. 4;

altezza mm. 27, peso gr. 23, prezzo franco fabbrica, L. 2,81, al consumatore L. 4,20;

altezza mm. 30, peso gr. 25, prezzo franco fabbrica L. 2,95, al consumatore L. 4,40.

Tipo n. 5-a. — *Nastro elastico con frangia per giarrettiere, reggigonna e bretelle.*

Ordito: raion viscosa tit. 60/2 org. (frangia) e tit. 300 C. (fondo e legatura), fiocco tit 40/2 (imbottitura) e gomma rigenerata non rivestita tit. 40 (base fili 18 per il mm. 30).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. ad un capo:

altezza mm. 25, peso gr. 18, prezzo franco fabbrica L. 2,44, al consumatore L. 3,65;

altezza mm. 30, peso gr. 22, prezzo franco fabbrica L. 2,72, al consumatore L. 4,10;

altezza mm. 35, peso gr. 26, prezzo franco fabbrica L. 3, al consumatore L 4,50.

Tipo n. 6. — *Nastro elastico con frangia per giarrettiere e reggicalze.*

Ordito. raion viscosa tit. 300 C. e gomma rigenerata rivestita tit. 40 (base fili 14 per il mm. 30).

Trama: raion viscosa tit. 450 T. ad un capo:

altezza mm. 25, peso gr. 17, prezzo franco fabbrica L. 2,26; al consumatore L. 3,40;

altezza mm. 30, peso gr. 20, prezzo franco fabbrica L. 2,49; al consumatore L 3,75;

altezza mm. 35, peso gr. 24, prezzo franco fabbrica L. 2,77; al consumatore L. 4,15.

Tipo n. 7. — *Nastro elastico a disegni jacquard fantasia con frangia per giarrettiere.*

Ordito: raion viscosa tit. 60/2 org. (frangia) tit. 300 C. (fondo), fiocco tit. 40/2 (imbottitura) e gomma rigenerata non rivestita tit. 40 (base fili 19 per il mm. 30).

Trama: raion viscosa tit. 450 T. ad un capo:

altezza mm. 25, peso gr. 17, prezzo franco fabbrica L. 2,59; al consumatore L. 3,90;

altezza mm. 30, peso gr. 21, prezzo franco fabbrica L. 2,85; al consumatore L. 4,25;

altezza mm. 35, peso gr. 25, prezzo franco fabbrica L. 3,11; al consumatore L. 4,65.

Tipo n. 7-a. — *Nastro elastico a disegni jacquard fantasia senza frangia per giarrettiere.*

Ordito: raion viscosa tit. 300 C. (fondo), fiocco tit. 40/2 (imbottitura) e gomma rigenerata non rivestita tit. 40 (base fili 20 il mm. 25).

Trama: raion viscosa tit. 450 T. ad un capo:

altezza mm. 20, peso gr. 15, prezzo franco fabbrica L. 2,15; al consumatore L. 3,20;

altezza mm. 25, peso gr. 19, prezzo franco fabbrica L. 2,78; al consumatore L. 4,15;

altezza mm. 30, peso gr. 23, prezzo franco fabbrica L. 3,04; al consumatore L. 4,55.

Tipo n. 8. — *Nastro elastico liscio od operato senza frangia per merceria, spalline da reggipetto, giarrettiere ecc.*

Ordito: raion viscosa tit. 300 C. e gomma rigenerata rivestita tit. 40 (base fili 13 il mm. 25).

Trama: raion viscosa tit 600 T. ad un capo:

altezza mm. 10, peso gr. 10, prezzo franco fabbrica L. 1,71; al consumatore L. 2,55;

altezza mm. 15, peso gr. 14, prezzo franco fabbrica L. 1,99; al consumatore L. 3;

altezza mm. 20, peso gr. 18, prezzo franco fabbrica L. 2,27; al consumatore L. 3,40;

altezza mm. 25, peso gr. 24, prezzo franco fabbrica L. 2,97; al consumatore L. 4,45;

altezza mm. 30, peso gr. 28, prezzo franco fabbrica L. 3,24; al consumatore L. 4,85;

altezza mm. 35, peso gr. 34, prezzo franco fabbrica L. 3,62; al consumatore L. 5,45.

Tipo n. 8-a. — *Nastro elastico liscio od operato con frangia per merceria, spalline da reggipetto, giarrettiere ecc.*

Ordito: fiocco tit. 40/2 (frangia), raion viscosa tit. 300 C. (legatura e fondo), e gomma rigenerata rivestita tit. 40 (base fili 10 per il mm. 25).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. ad un capo:

altezza mm. 15, peso gr. 11, prezzo franco fabbrica L. 1,75; al consumatore L. 2,60;

altezza mm. 20, peso gr. 15, prezzo franco fabbrica L. 2,03; al consumatore L. 3,05;

altezza mm. 25, peso gr. 21, prezzo franco fabbrica L. 2,73; al consumatore L. 4,10;

altezza mm. 30, peso gr. 25, prezzo franco fabbrica L. 3; al consumatore L. 4,50;

altezza mm 35, peso gr. 31, prezzo franco fabbrica L. 3,37; al consumatore L. 5,05.

Tipo n. 9. — *Gallone elastico per cinti erniari ed apparecchi di protesi, tipo leggero.*

Ordito: fiocco tit. 20/2 (bordo) e 12/2 (imbottitura), raion viscosa tit. 450 C. (legatura, diritto, rovescio) e gomma rigenerata rivestita tit. 30/2 (base fili 24 per il mm. 30).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. a due capi:

altezza mm. 15, peso gr. 34, prezzo franco fabbrica L. 3; al consumatore L. 4,50;

altezza mm. 18, peso gr. 38, prezzo franco fabbrica L. 3,24; al consumatore L. 4,85,

altezza mm. 20, peso gr. 43, prezzo franco fabbrica L. 3,61; al consumatore L. 5,40;

altezza mm. 25, peso gr. 55, prezzo franco fabbrica L. 4,74; al consumatore L. 7,10;

altezza mm. 30, peso gr. 62, prezzo franco fabbrica L. 5,19; al consumatore L. 7,80;

altezza mm. 35, peso gr. 74, prezzo franco fabbrica L. 5,95; al consumatore L. 8,90;

altezza mm. 40, peso gr. 84, prezzo franco fabbrica L. 7,34; al consumatore L. 11;

altezza mm. 50, peso gr. 103, prezzo franco fabbrica L. 8,57; al consumatore L. 12,85.

Tipo n. 9-a. — *Gallone elastico per cinti erniari ed apparecchi di protesi, tipo pesante.*

Ordito: fiocco tit. 20/2 (bordo) e 12/2 (imbottitura), raion viscosa tit. 450 C. (legatura, diritto, rovescio) e gomma rigenerata rivestita tit. 32 (base fili 44 per il mm. 30).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. a due capi:

altezza mm. 15, peso gr. 43, prezzo franco fabbrica L. 3,87; al consumatore L. 5,80;

altezza mm. 18, peso gr. 48, prezzo franco fabbrica L. 4,19; al consumatore L. 6,30;

altezza mm. 20, peso gr. 55, prezzo franco fabbrica L. 4,71; al consumatore L. 7,05;

altezza mm. 25, peso gr. 71, prezzo franco fabbrica L. 6,16; al consumatore L. 9,25;

altezza mm. 30, peso gr. 80, prezzo franco fabbrica L. 6,77; al consumatore L. 10,15;

altezza mm. 35, peso gr. 95, prezzo franco fabbrica L. 7,84; al consumatore L. 14,30;

altezza mm. 40, peso gr. 107, prezzo franco fabbrica L. 19,52; al consumatore L. 14,30;

altezza mm. 50, peso gr. 132, prezzo franco fabbrica L. 11,21; al consumatore L. 16,80.

Tipo n. 9-b. — *Gallone elastico per cinti erniari ed apparecchi di protesi, fisso.*

Ordito: fiocco tit. 20/2 (bordi, base fili 30) e 12/2 (imbottitura base fili 104 per il mm. 30), raion viscosa tit. 450 C. (legatura, diritto, rovescio).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. a tre capi:

altezza mm. 15, peso gr. 22, prezzo franco fabbrica L. 1,58; al consumatore L. 2,35;

altezza mm. 18, peso gr. 26, prezzo franco fabbrica L. 1,80; al consumatore L. 2,70;

altezza mm. 20, peso gr. 28, prezzo franco fabbrica L. 1,93; al consumatore L. 2,90;

altezza mm. 25, peso gr. 35, prezzo franco fabbrica L. 2,46; al consumatore L. 3,70;

altezza mm. 30, peso gr. 42, prezzo franco fabbrica L. 2,82; al consumatore L. 4,25;

altezza mm. 35, peso gr. 48, prezzo franco fabbrica L. 3,17; al consumatore L. 4,75;

altezza mm. 40, peso gr. 55, prezzo franco fabbrica L. 3,98; al consumatore L. 5,90;

altezza mm. 50, peso gr. 68, prezzo franco fabbrica L. 4,65; al consumatore L. 7

Tipo n. 10. — *Tirante fisso per uso ortopedico.*

Ordito: fiocco tit. 40/2 (base 31 fili bordo, legatura, diritto, rovescio) e 12/2 (imbottitura base fili 44 per il mm. 30).

Trama: fiocco tit. 16/2 ad un capo:

altezza mm. 20, peso gr. 14, prezzo franco fabbrica L. 1,27; al consumatore L. 1,90;

altezza mm. 25, peso gr. 18, prezzo franco fabbrica L. 1,58; al consumatore L. 2,35;

altezza mm. 30, peso gr. 21, prezzo franco fabbrica L. 1,76; al consumatore L. 2,65;

altezza mm. 35, peso gr. 24, prezzo franco fabbrica L. 1,95; al consumatore L. 2,90.

TIPO N. 11. — *Nastro elastico per fasce ombellicali e sospensori sportivi.*

Ordito: fiocco tit. 20/2 e gomma rigenerata rivestita tit. 40 (base fili 28 per il mm. 70).

Trama: fiocco tit. 12/1 a due capi:

altezza mm. 40, peso gr. 33, prezzo franco fabbrica L. 3,25; al consumatore L. 4,85;

altezza mm. 50, peso gr. 41, prezzo franco fabbrica L. 4,78; al consumatore L. 7,15;

altezza mm. 70, peso gr. 58, prezzo franco fabbrica L. 7,09; al consumatore L. 10,65;

altezza mm. 140, peso gr. 115, prezzo franco fabbrica L. 10,88; al consumatore L. 16,30.

TIPO N. 12. — *Bendaggio elastico per busti.*

Ordito: fiocco tit. 40/2 (bordini e legatura) raion viscosa titolo 450 C. (bordi) e 600 C. (fondo) e gomma rigenerata rivestita tit. 36 (base fili 112 per il mm. 200).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. a due capi:

altezza mm. 60, peso gr. 81, prezzo franco fabbrica L. 7,43; al consumatore L. 11,15;

altezza mm. 80, peso gr. 106, prezzo franco fabbrica L. 10,35; al consumatore L. 15,50;

altezza mm. 100, peso gr. 132, prezzo franco fabbrica L. 12,05; al consumatore L. 18,05;

altezza mm. 120, peso gr. 158, prezzo franco fabbrica L. 13,75; al consumatore L. 20,60;

altezza mm. 140, peso gr. 184, prezzo franco fabbrica L. 15,46; al consumatore L. 23,20;

altezza mm. 160, peso gr. 210, prezzo franco fabbrica L. 17,16; al consumatore L. 25,75;

altezza mm. 180, peso gr. 236, prezzo franco fabbrica L. 20,62; al consumatore L. 30,95;

altezza mm. 200, peso gr. 261, prezzo franco fabbrica L. 22,30; al consumatore L. 33,45;

altezza mm. 220, peso gr. 287, prezzo franco fabbrica L. 23,99; al consumatore L. 36;

altezza mm. 240, peso gr. 313, prezzo franco fabbrica L. 25,67, al consumatore L. 38,50;

altezza mm. 260, peso gr. 339, prezzo franco fabbrica L. 32,12; al consumatore L. 48,20;

altezza mm. 300, peso gr. 390, prezzo franco fabbrica L. 35,49; al consumatore L. 53,25;

altezza mm. 350, peso gr. 453, prezzo franco fabbrica L. 39,54; al consumatore L. 59,30;

altezza mm. 400, peso gr. 518, prezzo franco fabbrica L. 43,79; al consumatore L. 65,70;

altezza mm. 450, peso gr. 580, prezzo franco fabbrica L. 46,51; al consumatore L. 69,75.

TIPO N. 13. — *Bendaggio elastico per cinture militari e busti.*

Ordito: raion viscosa tit. 600 C. e gomma rigenerata rivestita tit. 40 (base fili 127 per il mm. 200).

Trama: raion viscosa tit. 900 T. ad un capo:

altezza mm. 60, peso gr. 66, prezzo franco fabbrica L. 5,85; al consumatore L. 8,75;

altezza mm. 80, peso gr. 88, prezzo franco fabbrica L. 7,98; al consumatore L. 11,95;

altezza mm. 100, peso gr. 111, prezzo franco fabbrica L. 9,59; al consumatore L. 14,40;

altezza mm. 120, peso gr. 132, prezzo franco fabbrica L. 11,10; al consumatore L. 16,65;

altezza mm. 140, peso gr. 154, prezzo franco fabbrica L. 12,60; al consumatore L. 18,90;

altezza mm. 160, peso gr. 177, prezzo franco fabbrica L. 14,21; al consumatore L. 21,30;

altezza mm. 180, peso gr. 198, prezzo franco fabbrica L. 16,62; al consumatore L. 24,95;

altezza mm. 200, peso gr. 221, prezzo franco fabbrica L. 18,21; al consumatore L. 25,30;

altezza mm. 220, peso gr. 244, prezzo franco fabbrica L. 19,81, al consumatore L. 29,70;

altezza mm. 240, peso gr. 266, prezzo franco fabbrica L. 21,28; al consumatore L. 31,90;

altezza mm. 260, peso gr. 287, prezzo franco fabbrica L. 25,20; al consumatore L. 37,80;

altezza mm. 300, peso gr. 332, prezzo franco fabbrica L. 29,29; al consumatore L. 42,45;

altezza mm. 350, peso gr. 387, prezzo franco fabbrica L. 32,12; al consumatore L. 48,20;

altezza mm. 400, peso gr. 442, prezzo franco fabbrica L. 35,95; al consumatore L. 53,90;

altezza mm. 450, peso gr. 497, prezzo franco fabbrica L. 39,78; al consumatore L. 59,65.

TIPO N. 14. — *Bendaggio elastico per uso ortopedico.*

Ordito: fiocco tit. 40/2 e gomma rigenerata rivestita tit. 40 (base fili 145 per il mm. 200).

Trama: fiocco tit. 16/1 a cinque capi:

altezza mm. 60, peso gr. 78, prezzo franco fabbrica L. 7,58; al consumatore L. 11,35;

altezza mm. 80, peso gr. 103, prezzo franco fabbrica L. 10,47; al consumatore L. 15,70;

altezza mm. 100, peso gr. 129, prezzo franco fabbrica L. 12,39; al consumatore L. 18,60;

altezza mm. 120, peso gr. 155, prezzo franco fabbrica L. 14,31; al consumatore L. 21,45;

altezza mm. 140, peso gr. 179, prezzo franco fabbrica L. 16,08; al consumatore L. 24,10;

altezza mm. 160, peso gr. 206, prezzo franco fabbrica L. 18,08; al consumatore L. 27,10;

altezza mm. 180, peso gr. 231, prezzo franco fabbrica L. 21,49; al consumatore L. 32,25;

altezza mm. 200, peso gr. 256, prezzo franco fabbrica L. 23,32; al consumatore L. 35;

altezza mm. 220, peso gr. 280, prezzo franco fabbrica L. 25,08; al consumatore L. 37,60;

altezza mm. 240, peso gr. 306, prezzo franco fabbrica L. 26,90; al consumatore L. 40,35;

altezza mm. 260, peso gr. 332, prezzo franco fabbrica L. 32,85; al consumatore L. 49,25;

altezza mm. 300, peso gr. 382, prezzo franco fabbrica L. 36,51; al consumatore L. 54,75;

altezza mm. 350, peso gr. 445, prezzo franco fabbrica L. 41,08; al consumatore L. 61,60;

altezza mm. 400, peso gr. 508, prezzo franco fabbrica L. 45,66: al consumatore L. 68,50;

altezza mm. 450, peso gr. 572, prezzo franco fabbrica L. 50,30; al consumatore L. 75,45.

TIPO N. 15. — *Bendaggio elastico liscio od operato per reggicalze, fasce e busti.*

Ordito: raion viscosa tit. 60/2 org. (diritto), fiocco tit. 40/2 (rovescio) e gomma rigenerata rivestita tit. 40 (base fili 143 per il mm. 200).

Trama: raion viscosa tit. 200 T. a due capi e fiocco tit. 30/2 a due capi:

altezza mm. 60, peso gr. 64, prezzo franco fabbrica L. 8,51; al consumatore L. 12,75;

altezza mm. 80, peso gr. 85, prezzo franco fabbrica L. 12,29; al consumatore L. 18,35;

altezza mm. 100, peso gr. 105, prezzo franco fabbrica L. 13,90; al consumatore L. 20,85;

altezza mm. 120, peso gr. 125, prezzo franco fabbrica L. 15,50; al consumatore L. 23,25;

altezza mm. 140, peso gr. 145, prezzo franco fabbrica L. 17,12; al consumatore L. 25,70;

altezza mm. 160, peso gr. 166, prezzo franco fabbrica L. 18,73; al consumatore L. 28,10;

altezza mm. 180, peso gr. 186, prezzo franco fabbrica L. 23,75; al consumatore L. 35,60;

altezza mm. 200, peso gr. 207, prezzo franco fabbrica L. 25,35; al consumatore L. 38;

altezza mm. 220, peso gr. 227, prezzo franco fabbrica L. 26,94; al consumatore L. 40,40;

altezza mm. 240, peso gr. 247, prezzo franco fabbrica L. 28,53; al consumatore L. 42,80;

altezza mm. 260, peso gr. 267, prezzo franco fabbrica L. 37,63; al consumatore L. 56,45;

altezza mm. 300, peso gr. 309, prezzo franco fabbrica L. 40,97; al consumatore L. 61,45;

altezza mm. 350, peso gr. 359, prezzo franco fabbrica L. 44,95; al consumatore L. 67,40;

altezza mm. 400, peso gr. 410, prezzo franco fabbrica L. 49,01; al consumatore L. 73,50;

altezza mm. 450, peso gr. 461, prezzo franco fabbrica L. 53,07; al consumatore L. 79,60.

TIPO N. 16. — *Bendaggio elastico poroso per gestante.*

Ordito: raion viscosa tit. 300 C. e gomma rigenerata rivestita tit. 36 (base fili 140 per il mm. 200).

Trama: raion viscosa tit. 300 T. a tre capi:

altezza mm. 60, peso gr. 66, prezzo franco fabbrica L. 6,16; al consumatore L. 9,25;

altezza mm. 80, peso gr. 90, prezzo franco fabbrica L. 8,50; al consumatore L. 12,75;

altezza mm. 100, peso gr. 111, prezzo franco fabbrica L. 10,12; al consumatore L. 15,20;
altezza mm. 120, peso gr. 134, prezzo franco fabbrica L. 11,77; al consumatore L. 17,65;
altezza mm. 140, peso gr. 155, prezzo franco fabbrica L. 13,32; al consumatore L. 20;
altezza mm. 160, peso gr. 177, prezzo franco fabbrica L. 14,86; al consumatore L. 22,30;
altezza mm. 180, peso gr. 198, prezzo franco fabbrica L. 17,46; al consumatore L. 26,20;
altezza mm. 200, peso gr. 219, prezzo franco fabbrica L. 19; al consumatore L. 28,50;
altezza mm. 220, peso gr. 241, prezzo franco fabbrica L. 20,53; al consumatore L. 30,80;
altezza mm. 240, peso gr. 262, prezzo franco fabbrica L. 22,07; al consumatore L. 33,10;
altezza mm. 260, peso gr. 284, prezzo franco fabbrica L. 26,23; al consumatore L. 39,35;
altezza mm. 300, peso gr. 327, prezzo franco fabbrica L. 29,20; al consumatore L. 43,95;
altezza mm. 350, peso gr. 377, prezzo franco fabbrica L. 32,98; al consumatore L. 49,45;
altezza mm. 400, peso gr. 434, prezzo franco fabbrica L. 36,97; al consumatore L. 55,45;
altezza mm. 450, peso gr. 489, prezzo franco fabbrica L. 40,85, al consumatore L. 61,25.

TIPO N. 17. — *Bendaggio elastico forato per ventriere e guaine.*

Ordito: gomma rigenerata rivestita tit. 36 (base fili 220 per il mm.).

Trama: raion viscosa tit. 600 T. a due capi:
altezza mm. 60, peso gr. 69, prezzo franco fabbrica L. 6,86; al consumatore L. 10,30;
altezza mm. 80, peso gr. 91, prezzo franco fabbrica L. 9,07; al consumatore L. 13,60;
altezza mm. 100, peso gr. 116, prezzo franco fabbrica L. 11,30; al consumatore L. 16,95;
altezza mm. 120, peso gr. 135, prezzo franco fabbrica L. 13,07; al consumatore L. 19,60;
altezza mm. 140, peso gr. 155, prezzo franco fabbrica L. 14,83; al consumatore L. 22,25;
altezza mm. 160, peso gr. 177, prezzo franco fabbrica L. 16,75; al consumatore L. 25,10;
altezza mm. 160, peso gr. 198, prezzo franco fabbrica L. 19,08; al consumatore L. 28,60;
altezza mm. 200, peso gr. 215, prezzo franco fabbrica L. 20,51; al consumatore L. 30,75;
altezza mm. 220, peso gr. 237, prezzo franco fabbrica L. 22,42; al consumatore L. 33,65;
altezza mm. 240, peso gr. 256, prezzo franco fabbrica L. 24,33; al consumatore L. 36,50;
altezza mm. 260, peso gr. 280, prezzo franco fabbrica L. 27,43; al consumatore L. 41,15;
altezza mm. 300, peso gr. 324, prezzo franco fabbrica L. 31,40; al consumatore L. 47,10;
altezza mm. 350, peso gr. 380, prezzo franco fabbrica L. 36,41; al consumatore L. 54,60;
altezza mm. 400, peso gr. 437, prezzo franco fabbrica L. 41,41; al consumatore L. 62,60;
altezza mm. 450, peso gr. 494, prezzo franco fabbrica L. 46,57; al consumatore L. 69,85.

TIPO N. 18. — *Bendaggio elastico a grande estensibilità per cinture igieniche e busti.*

Ordito: raion viscosa tit. 300/2 Ov. (fondo), e tit. 100/2 Ov. legatura) e gomma rigenerata non rivestita tit. 36 (base tit. 175 per mm. 200) e gomma rigenerata rivestita tit. 32 (base fili due).

Trama: raion viscosa tit. 300 T. ad un capo:
altezza mm. 60, peso gr. 66, prezzo franco fabbrica L. 8,01; al consumatore L. 12;
altezza mm. 80, peso gr. 87, prezzo franco fabbrica L. 11,61; al consumatore L. 17,40;
altezza mm. 100, peso gr. 110, prezzo franco fabbrica L. 13,10; al consumatore L. 19,65;
altezza mm. 120, peso gr. 132, prezzo franco fabbrica L. 14,59; al consumatore L. 21,90;
altezza mm. 140, peso gr. 153, prezzo franco fabbrica L. 15,94; al consumatore L. 23,90;
altezza mm. 160, peso gr. 175, prezzo franco fabbrica L. 17,36; al consumatore L. 26,05;
altezza mm. 180, peso gr. 201, prezzo franco fabbrica L. 24,09; al consumatore L. 36,15;
altezza mm. 200, peso gr. 223, prezzo franco fabbrica L. 25,49; al consumatore L. 38,25;
altezza mm. 220, peso gr. 242, prezzo franco fabbrica L. 26,76; al consumatore L. 40,15;
altezza mm. 240, peso gr. 264, prezzo franco fabbrica L. 28,17; al consumatore L. 42,25;
altezza mm. 260, peso gr. 285, prezzo franco fabbrica L. 37,11; al consumatore L. 55,65;
altezza mm. 300, peso gr. 328, prezzo franco fabbrica L. 39,92; al consumatore L. 59,90;
altezza mm. 350, peso gr. 384, prezzo franco fabbrica L. 43,60; al consumatore L. 65,40;
altezza mm. 400, peso gr. 437, prezzo franco fabbrica L. 47,02; al consumatore L. 70,55;
altezza mm. 450, peso gr. 491, prezzo franco fabbrica L. 50,50; al consumatore L. 75,75.

TIPO N. 19. — *Nastro elastico per bretelle e giarrettiere.*

Ordito: raion viscosa tit. 300 C. e gomma rigenerata rivestita tit. 32 (base fili 14 per il mm. 27-30).

Trama: raion viscosa tit. 200 T. a due capi:
altezza mm. 18, peso gr. 19, prezzo franco fabbrica L. 2,69; al consumatore L. 4,05;
altezza mm. 27-30, peso gr. 27, prezzo franco fabbrica L. 3,75; al consumatore L. 5,60;
altezza mm. 36, peso gr. 36, prezzo franco fabbrica L. 4,38; al consumatore L. 6,55.

TIPO N. 20. — *Nastro elastico per bretelle e giarrettiere.*

Ordito: raion viscosa tit. 300 C. (fondo), flocco tit. 30/2 (imbottitura) e gomma rigenerata non rivestita tit. 36 (base fili 23 per il mm. 27-30).

Trama: raion viscosa tit. 450 T. ad un capo:
altezza mm. 10, peso gr. 10, prezzo franco fabbrica L. 1,71; al consumatore L. 2,55;
altezza mm. 18, peso gr. 18, prezzo franco fabbrica L. 2,22; al consumatore L. 3,35;
altezza mm. 27-30, peso gr. 27, prezzo franco fabbrica L. 3,14; al consumatore L. 4,70;
altezza mm. 36, peso gr. 35, prezzo franco fabbrica L. 3,74; al consumatore L. 5,60.

TIPO N. 21. — *Nastro elastico per bretelle e giarrettiere.*

Ordito: raion viscosa tit. 150/2 org. (bordo) e tit. 450 C. (fondo), flocco tit. 30/2 (imbottitura) e gomma rigenerata non rivestita tit. 40 (base fili 30 per il mm. 27-30).

Trama: raion viscosa tit. 450 T. ad un capo:
altezza mm. 18, peso gr. 22, prezzo franco fabbrica L. 2,80; al consumatore L. 4,20;
altezza mm. 27-30, peso gr. 33, prezzo franco fabbrica L. 3,93; al consumatore L. 5,90;
altezza mm. 36, peso gr. 43, prezzo franco fabbrica L. 4,65; al consumatore L. 6,95.

TIPO N 21-*a*. — *Nastro elastico per bretelle e giarrettiere fisso.*

Ordito: raion viscosa tit. 150/2 org. (bordo fili 24) e tit. 600 C. (imbottitura base fili 53 per il mm. 27-30), tit. 300 C. (fondo).

Trama: raion viscosa tit. 450 T. ad un capo:
altezza mm. 18, peso gr. 11, prezzo franco fabbrica L. 1,40; al consumatore L. 2,10;
altezza mm. 27-30, peso gr. 16, prezzo franco fabbrica L. 1,94; al consumatore L. 2,90;
altezza mm. 36, peso gr. 22, prezzo franco fabbrica L. 2,25; al consumatore L. 3,35.

TIPO N. 22. — *Nastro elastico a disegni fantasia per bretelle e giarrettiere.*

Ordito: raion viscosa tit. 300 C. e gomma rigenerata non rivestita tit. 40 (base fili 29 per il mm. 27-30).

Trama: raion viscosa tit. 300 T. a quattro capi:
altezza mm. 10, peso gr. 16, prezzo franco fabbrica L. 2,16; al consumatore L. 3,25;
altezza mm. 18, peso gr. 30, prezzo franco fabbrica L. 3,02; al consumatore L. 4,55;
altezza mm. 27-30, peso gr. 43, prezzo franco fabbrica L. 4,25; al consumatore L. 6,35;
altezza mm. 36, peso gr. 57, prezzo franco fabbrica L. 5,15; al consumatore L. 7,70.

TIPO N. 22-*a*. — *Nastro elastico a disegni fantasia per bretelle e giarrettiere, fisso.*

Ordito: raion viscosa tit. 300 C. (diritto, rovescio, opera) e flocco tit. 30/2 (imbottitura base fili 108 per il mm. 27-30).

Trama: raion viscosa tit. 450 T. ad un capo:
altezza mm. 10, peso gr. 8, prezzo franco fabbrica L. 1,16; al consumatore L. 1,75;
altezza mm. 18, peso gr. 15, prezzo franco fabbrica L. 1,58; al consumatore L. 2,35;
altezza mm. 27-30, peso gr. 22, prezzo franco fabbrica L. 2,20; al consumatore L. 3,30;
altezza mm. 36, peso gr. 29, prezzo franco fabbrica L. 2,63; al consumatore L. 3,95.

TIPO N. 23. — *Nastro fisso tubolare per bretelle.*
Ordito: raion viscosa tit. 150/2.
Trama: raion viscosa tit. 450 ad un capo:
altezza mm. 18, peso gr. 11, prezzo franco fabbrica L. 1,21; al consumatore L. 1,80;
altezza mm. 27-30, peso gr. 17, prezzo franco fabbrica L. 1,75; al consumatore L. 2,60;
altezza mm. 36, peso gr. 23, prezzo franco fabbrica L. 2,20; al consumatore L. 3,30.

TIPO N. 24. — *Nastro elastico per cinture.*
Ordito: raion viscosa tit. 450 C. (legatura) e tit. 600 C. (fondo) e gomma rigenerata rivestita tit. 36 (base fili 28 per il mm. 30).
Trama: raion viscosa tit. 450 T. a due capi:
altezza mm. 30, peso gr. 62, prezzo franco fabbrica L. 5,43; al consumatore L. 8,15;
altezza mm. 36, peso gr 73, prezzo franco fabbrica L. 6,16; al consumatore L. 9,25.

TIPO N. 24-*a*. — *Nastro elastico per cinture, fisso.*
Ordito: raion viscosa tit. 150/2 org. (bordi fili 32), tit. 450 C. (legatura fili 30 per 11 mm. 30) e tit. 600 C. (fondo e imbottitura).
Trama: raion viscosa tit. 600 T. a due capi:
altezza mm. 30, peso gr. 52, prezzo franco fabbrica L. 3,69; al consumatore L. 5,55;
altezza mm. 36, peso gr. 60, prezzo franco fabbrica L. 4,20; al consumatore L. 6,30.

NOTE.

Raion viscosa da impiegarsi, deve essere di seconda qualità normale. Tutti i filati di raion unici usati in ordito devono essere incollati.

Filato di flocco da usarsi, deve essere di flocco ad alta resistenza.

Filato di gomma rivestita deve essere ricoperto con quattro fili di filato di flocco tit. 20.

Sui pesi previsti è ammessa una tolleranza del 7 % in più o in meno per gli articoli elastici, ed una tolleranza del 2 % in più o in meno per gli altri articoli.

(4742)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 570 del 7 dicembre 1942 relativo ai tipi e prezzi dei tessuti per « interni per abito ».

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P.570 del 7 dicembre 1942-XXI, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di tessuti « interni per abito » possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti o ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica, pagamento a 30 giorni data fattura, sconto 2 %.

3. — Il produttore che venda prodotti-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, figuranti nell'apposita colonna dell'unita tabella, aumentati di non oltre il 15 %, per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento a 30 giorni netto.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui prodotti-tipo ad intervallo di non oltre un metro, in modo ben visibile ed indelebile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al punto 6.

8. — Il dettagliante è tenuto a consegnare al consumatore il prodotto tipo munito delle indicazioni di cui al punto 6.

9. — I fabbricanti potranno vendere i prodotti fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione a tale data, a condizione però che pratichino per tali prodotti, prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo, cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche e vi appongano le indicazioni prescritte dal precedente punto 6, facendo precedere all'indicazione del tipo la voce « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore, sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 45 % riservata al commerciante.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste nella tabella unita, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P.366, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 giugno 1942-XX. Anche su tali manufatti dovranno apporsi, con le modalità di cui al precedente punto 6, le indicazioni prescritte nel punto stesso. In tal caso il prezzo di vendita al consumatore che il dettagliante sarà tenuto a praticare, sarà calcolato e indicato dal produttore, maggiorando del 45 % il suo prezzo di vendita franco fabbrica.

10. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 31 dicembre 1942-XXI, la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non siano muniti quindi delle indicazioni prescritte al punto 6, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante o al confezionista artigiano prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura di acquisto della merce presso il produttore, maggiorati al massimo del 15 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 31 gennaio 1943-XXI, la vendita di prodotti non tipo non muniti delle indicazioni prescritte al precedente punto 6; ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 45 % o del 30 %.

11. — I commercianti grossisti, a partire dal 1° gennaio p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati per la vendita dal produttore, per i corrispondenti prodotti-tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati, aumentati del 15 %.

Il commerciante a dettaglio, a partire dal 1° febbraio 1943-XXI, potrà vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite al consumatore, per i corrispondenti prodotti tipo, cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati.

Quando si tratti di prodotti non tipo aventi caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto-tipo, più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per tale prodotto tipo.

I prodotti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelli dei prodotti-tipo, dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

14. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI « INTERNI PER ABITO ».

CATEGORIA *U.*	Prezzi massimi di vendita dal produttore franco fabbrica	Prezzi massimi di vendita al consumatore
	Lire per mtl.	Lire per mtl.
Tipo 1. — *Tela fusto speciale per interno di cappotti* - altezza cm. 68/70; garzato su entrambi le faccie, peso gr. 115/125 o con doppio appretto, peso gr. 173/183. Prodotto in ordito con 1064 fili di filato di fiocco tit. 28 ed in trama inserzioni 1400 di filato cardato sistema laniero tipo 26 per tessitura, tit. 8500/9000. Finito con doppia garzatura o con doppio appretto	7,70	11,15
Tipo 2. — *Tela fusto superiore* - altezza cm. 58/60, peso gr. 180/190, prodotto in ordito con 1088 fili di filato di fiocco tit. 16 ed in trama inserzioni 1300 di filato cardato tipo laniero, composto del 50 % fiocco laniero comune e 50 % pettinato stigliato di linosa 1ª qualità - Tit. 1/8000. Appretto fortissimo, finitura rigida o morbida	8,05	11,65
Tipo 2-*a* — Idem, alt. cm. 58/60, peso gr. 180/190, con preparazione rigida candida	8,75	12,70
Tipo 3. — *Tela fusto extra* - altezza cm. 58/60, peso gr. 155/165; prodotto in ordito con 1104 fili di filato di fiocco tit. 16 ed in trama inserzioni 1050 di filato pettinato tipo laniero 1/7200 composto del 60 % pettinato stigliato di linosa 1ª qualità e 40 % cascame greggio normale di 1ª filatura - Appretto fortissimo, finitura rigida o morbida	7,25	10,50
Tipo 4. — *Pelo cammello per imbottitura* - altezza cm. 57/60, garzato su entrambi le faccie, peso gr. 165/175; con doppio appretto, peso gr. 193/203. Prodotto in ordito con 1150 fili di filato fiocco tit. 16 ed in trama inserzioni 1050 di filato cardato sistema laniero tipo 24 per tessitura tit. 5000/6000. Finito con doppia garzatura, appretto morbido o con doppio appretto	6,25	9,05
Tipo 5. — *Pelo cammello con 40 % pelo capra* - altezza cm. 58/60, peso gr. 190/200, prodotto in ordito con 1280 fili di filato di fiocco tit. 16 ed in trama inserzioni 1300 di filato cardato sistema laniero composto del 40 % pelo di capra di tosa lungo e ruvido lavato a fondo e del 60 % ritagli nuovi millefiori oscuri di puro raion, titolo 6000/6500. Appretto forte, finissaggio speciale con risollevamento del pelo	12,90	18,70
Tipo 5-*a*. — Idem, in altezza cm. 63/65 peso gr. 205/215	13,90	20,15
Tipo 6. — *Canapina per confezioni femminili* - altezza cm. 63/65 peso gr. 66/69, prodotto in ordito con 1060 fili di filato fiocco tit. 16 ed in trama inserzioni 1100 di fiocco tit. 24. Tintura, decatizzo, doppia lavorazione elastica speciale	4,60	6,65
Tipo 7. — *Rinforzo per confezioni da donna* - altezza cm. 58/60, peso gr. 45/48, prodotto in ordito con 1270 fili di filato fiocco tit. 28 ed in trame inserzioni 1500 di filato di fiocco tit. 40. Appretto fortissimo ed elastico	3,10	4,50

(4697)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, relativo alla disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane.

Con R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre u. s., sono stati disciplinati i viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane, disponendo che possano servirsi di detti mezzi di trasporto soltanto coloro che ne abbiano bisogno per motivi di lavoro o di studio o attinenti attività agricole, industriali, commerciali, o per altre riconosciute necessità, proprie o familiari.

Alle persone che si trovano nelle anzidette condizioni il podestà rilascia una tessera o un permesso, valevoli rispettivamente per più viaggi o per un solo viaggio di andata e ritorno.

La tessera e il permesso non dànno diritto al viaggio se non nei limite dei posti disponibili.

Il decreto-legge demanda inoltre al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per l'interno, di approvare i modelli delle tessere e dei permessi, e di stabilire le norme per il rilascio di detti documenti, disponendo che il rilascio stesso possa essere subordinato al pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso di spesa, entro il limite massimo che sarà stabilito dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per l'interno.

Lo stesso valore delle tessere e dei permessi è attribuito ai documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari.

Nei casi di accertata urgenza, il permesso a compiere il viaggio può essere accordato dai Reali carabinieri e dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Per le contravvenzioni alle norme del decreto-legge viene comminata l'ammenda da L. 50 a L. 500.

La nuova disciplina entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme di applicazione, e quindi col 14 gennaio 1943-XXI, dato che il relativo decreto interministeriale, in data 27 novembre 1942-XXI, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre.

Nell'applicazione delle norme di cui sopra saranno osservate le seguenti istruzioni:

I) dati i motivi che hanno ispirato il provvedimento (necessità di ridurre al minimo indispensabile il numero dei viaggiatori sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane, per contenere entro i più ristretti limiti l'impiego dei materiali di consumo, e particolarmente dei pneumatici) occorre che le norme del decreto-legge siano applicate con i criteri di *assoluto rigore*.

A tal fine i podestà si accerteranno che i viaggi siano strettamente indispensabili, e quando ciò non si verifichi rifiuteranno il rilascio della tessera o del permesso. Analogamente provvederanno i Reali carabinieri e le Autorità di pubblica sicurezza per i permessi urgenti ad essi richiesti.

Sui criteri di valutazione della inderogabilità del viaggio non è possibile, come è ovvio, impartire direttive precise, dato che i casi che possono presentarsi sono molteplici, e non tutti riducibili sotto schemi determinati.

Indipendentemente dai motivi personali dei viaggi, da valutarsi dai podestà, sono tuttavia da tener presenti altri elementi, di carattere più generale, che in determinate situazioni possono rendere superfluo il ricorso al servizio automobilistico e filoviario: ad es. la disponibilità di altri mezzi di trasporto, come ferrovie, tramvie, o anche di mezzi privati; la possibilità di trattare per corrispondenze l'affare da definire, e via dicendo.

Agli effetti delle determinazioni da adottare nei singoli casi dovrà essere *assolutamente esclusa ogni considerazione di semplice utilità o di maggiore comodità;*

II) come già detto, l'art. 2, comma secondo, del decreto-legge, stabilisce che le tessere e i permessi non dànno diritto al viaggio se non nel limite dei posti disponibili.

Nel caso che il numero dei viaggiatori presentatisi superi quello dei posti disponibili, le imprese esercenti dovranno rigorosamente osservare le disposizioni dell'art. 28 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, e dell'art. 1675 del Codice civile.

Il primo di detti articoli prescrive che se le richieste sono in eccesso devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza, il secondo dispone che i trasporti sui servizi pubblici

di linea siano eseguiti secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

In dipendenza di tali norme, le imprese esercenti consentiranno ai viaggiatori di prendere posto nelle autovetture man mano che arrivano. Solo quando si presentano contemporaneamente più viaggiatori, e il numero di essi superi il numero dei posti tuttora disponibili, le imprese ricorreranno all'applicazione della norma che fa loro obbligo di dar la preferenza, tra questi ultimi viaggiatori, a quelli che devono compiere il viaggio più lungo.

La lunghezza del percorso risulterà dalla tessera o dal permesso di cui ciascun viaggiatore deve essere provvisto, e sul quale sarà indicato il tratto di linea da percorrere.

Nessun perticolare diritto di preferenza, oltre quello suindicato, potrà essere riconosciuto in favore di coloro che si presenteranno muniti di speciali permessi rilasciati nei casi di accertata urgenza dai Reali carabinieri o dalle Autorità di pubblica sicurezza, ovvero dei documenti di cui al successivo punto III;

III) quanto ai suddetti documenti di viaggio, le imprese esercenti dovranno riconoscere validi:

1° le dichiarazioni rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti per viaggi di servizio. Tali dichiarazioni, possono essere rilasciate per viaggiare su una sola linea o su più linee, da indicarsi sempre nominativamente, ed essere valide per un solo viaggio o per i viaggi da compiere durante un determinato periodo di tempo;

2° le carte di libera circolazione rilasciate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

3° i biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata, e sulle linee tramviarie e di navigazione interna estraurbane. Detti biglietti dànno facoltà ai titolari di servirsi delle autolinee e filovie estraurbane in prosecuzione o diramazione delle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna estraurbane per le quali è valido l'abbonamento;

4° le cartoline precetto, i fogli di viaggio, i fogli di licenza, i certificati di viaggio, le lettere di licenza rilasciati dalle autorità militari nominativamente ad appartenenti delle Forze armate;

5° le ordinanze, intimazioni e mandati di comparizione, i decreti di citazione e simili emanati dall'autorità giudiziaria;

6° le intimazioni e gli inviti a presentarsi emessi dalle altre Amministrazioni dello Stato, quando siano nominativi e contengano la indicazione del giorno di presentazione;

IV) ogni dubbio di interpretazione e ogni difficoltà di applicazione sia delle norme del R. decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1231, sia di quelle del decreto interministeriale 27 novembre 1942-XXI, sia infine delle presenti istruzioni, dovranno essere segnalati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le direttive del caso.

Roma, addì 23 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: HOST-VENTURI

(4744)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al prezzo del cappone

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha stabilito in lire 28 il chilogrammo il prezzo del cappone alla produzione (peso vivo, gozzo vuoto).

Per le fasi di scambio successive sono state prese le seguenti determinazioni:

1) compenso al raccoglitore, compreso calo peso e trasporto fino al centro di raccolta, L. 1,50 il chilogrammo peso vivo;

2) prezzo massimo franco vagone od automezzo partenza zona produzione, per merce macellata, preparata, imballata, L. 39,30 il chilogrammo;

3) prezzo al consumo per chilo peso morto:

a) per i centri di Roma e Milano: lire 47;

b) per i centri di Trieste, Torino, Aosta, Sondrio, Varese, Como, Genova, Firenze, La Spezia, Napoli, Taranto, Reggio Calabria, Bari: L. 46,50;

c) per i centri di consumo delle provincie non produttrici: L. 46;

d) per i Comuni capoluoghi di provincia di produzione: L. 43,50.

Per le condizioni di vendita al minuto restano confermate le disposizioni stabilite con la *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1942-XX, n. 228.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4745)

Comunicato relativo ai prezzi del pomodoro tardivo

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in merito alla disciplina dei prezzi del pomodoro tardivo:

1) il prezzo alla produzione è fissato, con decorrenza dal 21 dicembre 1942-XXI, in L. 210 al quintale, per merce nuda, resa su veicolo del produttore franco stabilimento di lavorazione;

2) per le caratteristiche del prodotto e per le maggiorazioni commerciali rimangono in vigore le disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 151 del 27 giugno 1942-XX e 211 dell'8 settembre 1942-XX;

3) per il prodotto il cui prezzo è stato determinato in L. 140 al quintale, con le disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 12 novembre 1942-XXI, il compenso complessivo per le maggiorazioni commerciali spettanti al grossista della zona di produzione deve essere quello di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 settembre 1942-XX.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4746)

Comunicato relativo ai prezzi alla produzione, per merce franco stabilimento, del caglio prodotto con le pellette di vitello e di capretto preparato liquido, in polvere ed in pasta.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fissa come segue i prezzi alla produzione, per merce franco stabilimento, del caglio prodotto con le pellette di vitello e di capretto e preparato liquido, in polvere ed in pasta:

1) *caglio di vitello* (*liquido*) *titolo* 1:10.000:

a) in bottiglie da circa cm³. 825 (gr. 900 di prodotto) confezionate in casse o gabbie di legno da 25 bottiglie, imballo compreso: L. 37 la bottiglia;

b) in damigiane, vuoto a fatturare al prezzo di costo: L. 34,70 al chilogrammo;

2) *caglio di vitello* (*in polvere*) *titolo* 1:100.000:

a) prezzo del prodotto sfuso, per merce nuda: L. 558 al chilogrammo;

b) in scatole del contenuto netto di grammi 50, 100, 250, 500, 1000 compreso imballo interno ed esterno: L. 564 al chilogrammo;

c) in scatole del contenuto netto da grammi 10 a 25, compreso imballo interno ed esterno: lire 588 al chilogrammo;

3) *caglio di vitello* (*in pasta*): prezzo per merce nuda, con non oltre il 20 % di sale, imballo da fatturare al costo: lire 25,10 al chilogrammo;

4) *caglio di capretto* (*in pasta*): prezzo per merce nuda, imballo da fatturarsi al costo: L. 43,25 al chilogrammo.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4747)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia

Con R. decreto 9 ottobre 1942-XX (registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1942-XXI, registro n. 15 Interno, foglio n. 77), il sig. dott. Ferdinando Pacchierotti è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Pistoia per il triennio in corso 1941-1943, in sostituzione del signor prof. Tito Poggi.

(4734)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	249539	182 —	Fermi Cleonice fu Angelo ved. Mey, dom. a Firenze, con usufrutto ad Aliotti *Alice* fu Domanico, ved. Magistrali, dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto ad Aliotti *Elisa* fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 5 %	39	20 —	Riella *Primo* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu *Domenico*, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como), con usufrutto vitalizio a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu *Domenico*, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella *Leone* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu *Abbondio*, ved. Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como), con usufrutto vitalizio a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu *Abbondio*, ved. Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como).
Id.	40	60 —	Riella Primo fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, detta Rosa fu *Domenico*, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella Leone fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, detta Rosa fu *Abbondio*, ved. Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como).
P. R. 3,50 %	279982	175 —	Opera Pia Orfanatrofio Femminile di Alcamo (Trapani), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Di Salvatore Gaetano* fu Luigi, dom. ad Alcamo (Trapani).	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Salvatori Gaetano Ferdinando* fu Luigi, dom. ad Alcamo (Trapani).
Id.	228702	1.011,50	Ortolina Giuseppe fu Adelfio dom. a Seregno (Milano), con usufrutto a favore di *Longeni Rosa* fu Giovanni, ved. Ortolina, dom. in Seregno (Milano).	Come contro, con usufrutto a favore di *Longoni Rosa Luigia Carolina* fu Giovanni, *ved. in prime nozze di Santambrogio Antonio o Domenico Antonio e in seconde nozze di Ortolina Adelfio*, dom. a Seregno (Milano).
Id.	44520	805 —	Ziacchi Ida fu Eugenio, moglie di Ricciardelli *Alessandro* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote.	Ziacchi Ida fu Eugenio, moglie di Ricciardelli *Antonio Alessandro* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	337295	105 —	*Comar* Agostino fu Lorenzo, dom. a Tovena, comune di Cison di Valmarino (Treviso), con ipoteca per cauzione beneficiaria.	*Comat* Agostino fu Lorenzo, ecc., come contro.
Id.	69363	70 —	Bonjean Enrico di *Alessandro*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Bonjean *Alessandro* fu *Gaspare*.	Bonjean Enrico di *Pietro Alessandro*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Bonjean *Pietro Alessandro* fu *Giovanni Gaspare*.
Id.	38400	17,50	Carollo Ignazia di Giuseppe, ved. di *Tumbarello Bartolo*, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani).	Carollo Ignazia di Giuseppe, ved. *Tummarello Bartolomeo*, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani).
Id.	108897	175 —	*Allevatino* Filippo fu Salvatore, dom. a New Jork.	*Levatino* Filippo fu Salvatore, dom. a New Jork.
Id.	330196	77 —	De Cataldis Giuditta *fu* Giuseppe, *nubile*, dom. a Giffoni (Salerno).	De Cataldis Giuditta *di* Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro.
Id.	282897	906,50	Retez *Teresina* fu Antonino, nubile, dom. a Reggio Calabria.	Retez *Maria-Teresa* fu Antonino, ecc., come contro.
Id.	431967	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscri-zione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	82844	21 —	Binetti *Antonio* fu Ottavio, minore, sotto la patria potestà della madre Pedico Rosa di Nicola, ved. Binetti, dom. in Barletta (Bari).	Binetti *Nicola Antonio* fu Ottavio, ecc., come contro.
Id.	89423	14 —	Come sopra, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detta Pedico Rosa.	Come sopra, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di detta Pedico Rosa.
Id.	275101	2.800 —	*Debernardi* Pierina fu Vittorio, moglie di *Chigi* Alberto, dom. in Torino, con usufrutto a *Meinardi* Irene fu Stefano.	*Debernardi* o *De Bernardi* Pierina fu Vittorio, moglie di *Ghigi* Alberto, dom. in Torino, con usufrutto a *Meynardi* Irene fu Stefano.
Id.	275102	2.625 —	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Lina* fu *Sandro*, ved. di Martelli Ottavio.	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Adelaide* fu *Leandro*, ecc., come contro.
Id.	275103	1.050 —	Come sopra, con usufrutto a Costa *Virginia* fu Giovanni Battista, ved. di Petrino Giovanni.	Come sopra, con usufrutto a Costa *Maria Virginia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	275104	875 —	Come sopra, con usufrutto a Privola Antonietta.	Come sopra, con usufrutto a Privola Antonietta.
Id.	276656	2.800 —	*Debernardi* Silvia fu Vittorio, mogie di Lupo Massimo, dom. a Torino, con usufrutto a *Meinardi* Irene fu Stefano	*Debernardi* o *De Bernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, dom. a Torino, con usufrutto a *Meynardi* Irene fu Stefano.
Id.	276657	2.625 —	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Lina* fu *Sandro*, ved. di Martelli Ottavio.	Come sopra, con usufrutto a Gandini *Adelaide* fu *Leandro*, ecc., come contro.
Id.	276658	1.050 —	*Debernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, con usufrutto a Costa *Virginia* fu Giovanni Battista, ved. di Petrino Giovanni.	*Debernardi* o *De Bernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, con usufrutto a Costa *Maria Virginia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	276659	875 —	*Debernardi* Silvia fu Vittorio, moglie di Lupo Massimo, dom. a Torino, con usufrutto a Privola Antonietta.	*Debernardi* o *De Bernardi* Silvia, ecc., come contro.
Rend. 5 %	15046	835 —	Macchetto Leonida, Elio e *Giulio* fu Ferdinando, minori, sotto la patria potestà della madre Mazzia Giuseppina di Grato, ved. Macchetto, dom. a Biella (Vercelli), vincolato d'usufrutto a favore di Mazzia Giuseppina di Grato, ved. Macchetto.	Macchetto Leonida, Elio e *Valentino-Giulio* fu Ferdinando, minori, ecc., come contro.
Id.	15045	835 —	Macchetto *Giulio* fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Mazzia Giuseppina di Grato, ved. Macchetto, dom. in Biella (Vercelli).	Macchetto *Valentino-Giulio* fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	89997	1.400 —	Congregazione di carità di Treviso per la Fondazione Zenobia Moretti Filippetti, con usufrutto vitalizio a favore di Filippetti *Mario* fu Domenico, dom. a Potenza Picena (Macerata).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Filippetti *Antonio-Mario* fu Domenco, ecc., come contro.
Id.	161261	1.650 —	Curcio *Rosetta* di Felice, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Canicattì (Agrigento).	Curcio *Rosa-Maria-Chiara* di Felice, ecc., come contro.
Id.	189347	2.660 —	De Angelis Antonio fu Francesco, dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto vitalizio a Vitiello Rosa di Giuseppe, ved. di *Aniello Ruggiero*, dom. a Torre Annunziata (Napoli).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Vitiello Rosa di Giuseppe, ved. *De Angelis Francesco*, ecc., come contro.
Id.	189348	2.660 —	De Angelis Benito fu Francesco, dom. a *Torre del Greco* (Napoli), con usufrutto vitalizio come sopra.	De Angelis Benito fu Francesco, dom. a *Torre Annunziata* (Napoli), con usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	189349	2.660 —	De Angelis Assunta fu Francesco, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto come sopra.	De Angelis Assunta fu Francesco, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli), con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	352207	350 —	Longinotti *Emma* di Michele-Antonio, moglie di Bruni Angelo fu Luigi, dom. a Milano.	Longinotti *Maria Catterina Emma* di Michele-Antonio, ecc., come contro.
Id.	821958	199,50	*Rotino* Argentina di *Antonio*, nubile, dom. a Napoli, con ipoteca.	*Robino* Argentina di *Domenicantonio*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	383432	101,50	Robino Argentina di *Antonio*, ecc., come sopra.	Robino Argentina di *Domenicantonio*, ecc., come sopra.
B. T. 1949 (Serie *A*)	10407	Capitale 4.000 —	Nicolotti Clara fu Giacomo, dom. a Galliate (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Pollastro Lorenzina fu *Battista* dom. a Galliate (Novara).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Pollastro Lorenzina fu *Giovanni Battista, ved. di Nicolotti Giacomo*, dom. a Galliate (Novara).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4507)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 dicembre 1942-XXI - N. 231

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8025
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,225
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	71,925
Id. 5 % (1935)	92,775
Redimib. 3,50 % (1934)	82,80
Id. 5 % (1936)	95,575
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,425
Id. 4 % (15-12-43)	99,125
Id. 5 % (1944)	98,25
Id. 5 % (1949)	94,75
Id. 5 % (15-2-50)	94,45
Id. 5 % (15-9-50)	94,55
Id. 5 % (15-4-51)	94,525

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

Con decreto prefettizio n. 27409 è stata approvata la seguente graduatoria al posto di ostetrica condotta nel comune di Lovero, vacante al 30 novembre 1940:

1) Omodei Ezia, punti 50.310;
2) De Paoli Romilda, punti 49.310.

Con decreto prefettizio n. 27409 è stata dichiarata vincitrice del concorso a posto di ostetrica condotta del comune di Lovero, vacante al 30 novembre 1940, la signorina Omodei Ezia.

(4736)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.